

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 23 aprile 1999, n. 0127/Pres.

**Legge regionale n. 49/1996 articolo 33, comma 1.
Regolamento di contabilità generale delle Aziende sanitarie
e dell'Agenzia regionale della sanità.**

Art. 1

(Oggetto del Regolamento)

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell'articolo 33 della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49 e disciplina l'avvio e la gestione della contabilità generale delle Aziende sanitarie regionali e dell'Agenzia regionale della sanità, in seguito denominate «Aziende». Le disposizioni del presente Regolamento si applicano anche agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e al Policlinico universitario secondo quanto stabilito dall'articolo 46 della legge regionale 49/1996.

2. L'oggetto del Regolamento si estende alla redazione e presentazione dei documenti di previsione ed alla redazione dei bilanci consuntivi aziendali e del Servizio sanitario regionale.

Art. 2

(Contenuti)

1. Il presente Regolamento riporta i seguenti contenuti:

- a) gli schemi di bilancio e di rendiconto finanziario obbligatori per le Aziende;
- b) gli schemi di bilancio e di rendiconto finanziario obbligatori per il bilancio consolidato del Servizio sanitario regionale;
- c) gli schemi del bilancio pluriennale di previsione per le Aziende;
- d) gli schemi del bilancio pluriennale di previsione consolidato del Servizio sanitario regionale;
- e) gli schemi del bilancio preventivo per le Aziende;
- f) gli schemi del bilancio preventivo consolidato del Servizio sanitario regionale;
- g) il contenuto della nota integrativa;
- h) il contenuto della relazione sulla gestione a cura del Direttore generale;
- i) il piano dei conti;

j) i criteri e le modalità di predisposizione del bilancio di esercizio consolidato, del bilancio pluriennale di previsione consolidato, del bilancio preventivo consolidato del Servizio sanitario regionale;

k) le modalità di tenuta e conservazione dei libri contabili obbligatori;

l) le modalità di iscrizione delle immobilizzazioni nello stato patrimoniale e il trattamento contabile degli ammortamenti;

m) il trattamento delle gestioni delegate e delle attività finalizzate.

Art. 3

(Il bilancio di esercizio delle Aziende)

1. Le Aziende sono tenute a predisporre il bilancio di esercizio secondo quanto previsto dall'articolo 25 della legge regionale 49/1996.

2. Il bilancio di esercizio rappresenta, in modo veritiero e corretto, la situazione patrimoniale e finanziaria dell'Azienda e il risultato economico dell'esercizio.

3. Il bilancio è composto dai seguenti documenti obbligatori:

- a) stato patrimoniale;
- b) conto economico;
- c) nota integrativa.

4. Lo stato patrimoniale è redatto secondo la forma a sezioni contrapposte ed evidenzia le attività, le passività ed il capitale netto dell'Azienda alla chiusura dell'esercizio.

5. Il conto economico è redatto nella forma scalare ed indica il risultato economico dell'esercizio, ottenuto come differenza tra i componenti reddituali positivi e negativi di competenza del periodo.

6. Gli schemi obbligatori dello stato patrimoniale e del conto economico sono riportati quale parte integrante e sostanziale al presente Regolamento come allegato n. 1.

7. La nota integrativa contiene le informazioni atte ad illustrare ed integrare i dati quantitativi presentati con lo stato patrimoniale ed il conto economico. Il contenuto minimo della nota integrativa è riportato come allegato n. 2.

8. Il bilancio di esercizio è corredato da:

- a) il rendiconto finanziario;
- b) la relazione sulla gestione, redatta dal Direttore generale.

9. Il rendiconto finanziario consiste nel prospetto consuntivo dei fabbisogni e delle coperture ed illustra i flussi finanziari generatisi nel corso dell'esercizio per effetto della gestione. Il rendiconto finanziario viene redatto nella forma a sezioni contrapposte, secondo lo schema riportato come allegato n. 3.

10. La relazione sulla gestione informa sull'andamento dell'Azienda, riportando quale contenuto obbligatorio:

- a) livello di raggiungimento degli obiettivi annuali sia di carattere sanitario che economico;
- b) livello di realizzazione delle politiche sanitarie e gestionali;
- c) stato di avanzamento degli interventi previsti a livello di struttura organizzativa, processi direzionali ed operativi, risorse;
- d) investimenti effettuati;
- e) modalità di copertura dell'eventuale risultato economico negativo;
- f) rapporti economici che sussistono con le altre Aziende;
- g) fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio.

Art. 4

(Il bilancio di esercizio consolidato del Servizio sanitario regionale)

1. Il bilancio di esercizio consolidato del Servizio sanitario regionale è il bilancio di gruppo delle Aziende sanitarie della Regione, considerate come un'entità economica unica, e costituisce quindi il vero ed indispensabile strumento di conoscenza della situazione patrimoniale e finanziaria e dell'andamento economico del gruppo.

2. Esso è redatto e adottato dall'Agenzia regionale della sanità mediante consolidamento dei bilanci delle Aziende e dell'Agenzia stessa, secondo quanto previsto dall'articolo 27 della legge regionale 49/1996.

3. Il bilancio di esercizio consolidato si compone dei seguenti documenti:

- a) stato patrimoniale;
- b) conto economico;
- c) nota integrativa.

4. Il bilancio di esercizio consolidato è inoltre corredato da:

- a) rendiconto finanziario consolidato;
- b) relazione sullo stato di attuazione del programma annuale consolidato, come previsto dall'articolo 28 della legge regionale 49/1996.

5. Gli schemi del bilancio di esercizio consolidato ricalcano quelli dei bilanci aziendali riportati nell'allegato n. 1, ad eccezione delle voci relative ai crediti e debiti infragruppo e ai costi e ricavi infragruppo, in quanto oggetto di eliminazioni di consolidamento.

6. Il bilancio di esercizio consolidato rileva la situazione patrimoniale ed economica originata dai rapporti con terzi esterni al gruppo.

7. Nel bilancio di esercizio consolidato sono eliminati tutti i crediti, i debiti, i costi ed i ricavi tra le Aziende.

8. Gli schemi di bilancio obbligatori per il bilancio di esercizio consolidato sono riportati come allegato n. 4.

9. La data di riferimento del bilancio di esercizio consolidato è il 31 dicembre, coincidente con la data di chiusura dei bilanci delle Aziende da consolidare.

10. Per la redazione del bilancio di esercizio consolidato viene adottato il metodo integrale e a tal fine sono sommate tutte le voci dell'attivo e del passivo e tutti i ricavi e i costi delle Aziende consolidate. Dai bilanci aziendali si eliminano i crediti e i debiti in essere tra le Aziende del gruppo, nonché i costi e i ricavi maturati tra le Aziende stesse. Prima di procedere alle eliminazioni l'Agenzia verifica la compatibilità tra i crediti, i debiti, i costi e i ricavi infragruppo segnalati dalle diverse Aziende e, in caso di disallineamento, interviene, ai sensi della legge regionale 5 settembre 1995, n. 37 e del Titolo III della legge regionale n. 49/1996, al fine di favorire la riconciliazione delle poste.

11. I criteri di valutazione sono uniformi per tutti i bilanci del gruppo, quale necessaria premessa ad una corretta procedura di consolidamento.

12. Il bilancio di esercizio consolidato è allineato ai medesimi criteri adottati per i bilanci aziendali.

13. La responsabilità della redazione del bilancio di esercizio consolidato è attribuita al Direttore generale dell'Agenzia regionale della sanità. La responsabilità in

oggetto è limitata alla corretta utilizzazione ed elaborazione dei dati ricevuti dalle Aziende e non si estende al contenuto dei dati stessi.

14. I Direttori generali delle Aziende del gruppo operano con la dovuta diligenza al fine di assicurare che i bilanci siano redatti nel rispetto del principio del quadro fedele. Essi, in particolare:

- a) esaminano la nota integrativa dei bilanci per verificare l'adozione di corretti principi contabili;
- b) assicurano la predisposizione e la comunicazione dei dati necessari al consolidamento.

15. Le Aziende adottano i propri bilanci d'esercizio entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio di riferimento e li trasmettono all'Agenzia regionale della sanità e alla Conferenza dei sindaci nei termini e con le modalità previste dall'articolo 29 della legge regionale 49/1996.

16. I criteri e le modalità di predisposizione del bilancio di esercizio consolidato del Servizio sanitario regionale sono riportati come allegato n. 4.

Art. 5

(Il bilancio pluriennale di previsione aziendale e consolidato)

1. Il bilancio pluriennale di previsione, di durata triennale, costituisce, insieme al programma pluriennale, strumento della programmazione a medio termine delle Aziende.

2. Il bilancio pluriennale di previsione, secondo quanto stabilito dall'articolo 15 della legge regionale 49/1996, traduce e formalizza gli obiettivi strategici, le politiche gestionali e le previsioni di medio periodo in termini quantitativi: economici, patrimoniali e finanziari. L'arco temporale di riferimento e i contenuti del bilancio pluriennale di previsione aziendale sono coerenti con il programma pluriennale aziendale.

3. Il bilancio pluriennale di previsione si compone dei seguenti documenti:

- a) conto economico pluriennale di previsione;
- b) stato patrimoniale pluriennale di previsione.

4. Il bilancio pluriennale di previsione, articolato per ciascun esercizio, è basato sulla stima dei valori delle voci di bilancio per l'esercizio in chiusura ed evidenzia la previsione degli stessi per i tre esercizi successivi.

5. Gli schemi di conto economico e di stato patrimoniale del bilancio pluriennale di previsione, sono riportati come allegato n. 5.

6. I documenti di programmazione pluriennale sono redatti in forma sintetica e rappresentano punti di riferimento per la successiva, più dettagliata, programmazione del primo esercizio.

7. Il Direttore generale adotta il bilancio pluriennale di previsione entro il 31 ottobre dell'anno precedente al triennio di riferimento, come previsto dall'articolo 16 della legge regionale 49/1996 e lo trasmette all'Agenzia regionale della sanità, alla Conferenza dei sindaci e al Collegio dei revisori. L'Agenzia regionale della sanità, entro il 31 dicembre, adotta il bilancio pluriennale di previsione consolidato.

8. Il bilancio pluriennale di previsione consolidato si compone dei seguenti documenti:

- a) conto economico pluriennale di previsione consolidato;
- b) stato patrimoniale pluriennale di previsione consolidato.

9. L'arco temporale di riferimento è il medesimo considerato per i bilanci pluriennali di previsione aziendali.

10. I criteri, le modalità e gli schemi obbligatori per il bilancio pluriennale di previsione consolidato sono riportati come allegato n. 4.

Art. 6

(Il bilancio preventivo aziendale e consolidato)

1. Il bilancio preventivo costituisce, insieme al programma annuale, strumento della programmazione delle Aziende e del Servizio sanitario regionale. Esso coincide con il corrispondente esercizio del bilancio pluriennale di previsione.

2. Il bilancio preventivo, secondo quanto stabilito dall'articolo 19 della legge regionale 49/1996, traduce e formalizza gli obiettivi annuali, le azioni e gli interventi gestionali in termini quantitativi: economici, patrimoniali e finanziari.

3. Il bilancio preventivo si compone dei seguenti documenti:

- a) conto economico preventivo;
- b) stato patrimoniale preventivo;
- c) prospetto preventivo dei fabbisogni e delle coperture;
- d) budget di tesoreria.

4. Il conto economico preventivo viene redatto sulla base delle risultanze del processo di budget. Lo stato patrimoniale preventivo viene redatto sulla base degli effetti che i flussi economici previsionali avranno sullo stato patrimoniale iniziale. Per ciascuna voce viene riportato il valore di stima dell'esercizio in chiusura e l'importo previsto a budget.

5. Il conto economico e lo stato patrimoniale preventivi mantengono la stessa struttura ed hanno formato analogo ai corrispondenti documenti consuntivi.

6. Il prospetto preventivo dei fabbisogni e delle coperture visualizza, in via preventiva, la compatibilità dei fabbisogni finanziari con le coperture. I fabbisogni e le coperture finanziari sono generati dalla gestione corrente, dalla gestione delle immobilizzazioni (acquisizioni, dismissioni, contributi in conto capitale) e tengono conto della posizione finanziaria ereditata dalla gestione pregressa. Eventuali squilibri possono essere corretti per mezzo di provvedimenti diversi, in particolare:

- a) lo stanziamento di ulteriori contributi regionali (a titolo di fondo di riequilibrio o di contributo in c/capitale), se previsti da provvedimenti regionali formalizzati;

- b) il ridimensionamento del piano degli investimenti aziendali per l'esercizio in oggetto;

- c) la dismissione di cespiti non necessari all'attività aziendale;

- d) il ridimensionamento, se possibile, dello stock di scorte giacenti in azienda e/o delle altre componenti del capitale circolante;

- e) il ricorso all'indebitamento sotto la forma di mutui, ove ne sussistano i presupposti (acquisizione di immobilizzazioni) e comunque nei limiti imposti dall'articolo 7 della legge regionale 49/1996. L'accensione di mutui o di altre forme di credito, di durata non superiore a dieci anni, per il finanziamento di spese di investimento, può essere effettuata fino ad un ammontare complessivo delle relative rate, per capitale ed interessi, non superiore al 15 per cento dei ricavi previsti nel bilancio preventivo alla voce A3: «Ricavi per altre prestazioni».

7. Il budget di tesoreria rappresenta la previsione dei flussi finanziari per ciascun mese dell'esercizio di riferimento.

8. Gli schemi di conto economico preventivo, di stato patrimoniale preventivo, il prospetto preventivo dei fabbisogni e delle coperture e il prospetto di budget di tesoreria sono riportati come allegato n. 6.

9. Il Direttore generale adotta il bilancio preventivo entro il 30 novembre dell'anno precedente all'esercizio di riferimento, come previsto dall'articolo 20 della legge regionale 49/1996. Questo viene trasmesso all'Agenzia regionale della sanità, alla Conferenza dei sindaci e al Collegio dei revisori. L'Agenzia regionale della sanità adotta, entro il 31 dicembre, il bilancio preventivo consolidato.

10. Il bilancio preventivo consolidato si compone dei seguenti documenti:

- a) conto economico preventivo consolidato;
- b) stato patrimoniale preventivo consolidato;
- c) prospetto preventivo dei fabbisogni e delle coperture consolidato.

11. Il conto economico preventivo e lo stato patrimoniale preventivo derivano dal consolidamento dei corrispondenti documenti aziendali. Il consolidamento è effettuato con tecniche analoghe a quelle adottate per i bilanci consuntivi.

12. Il prospetto preventivo dei fabbisogni e delle coperture consolidato risulta dalla sommatoria, per voci, dei prospetti aziendali.

13. L'eventuale pareggio tra i fabbisogni e le coperture a livello regionale non assicura necessariamente l'equilibrio a livello delle singole aziende. Il fabbisogno netto dell'una potrebbe infatti essere compensato dall'eccedenza di coperture dell'altra. L'equilibrio finanziario deve pertanto essere ricercato a livello aziendale.

14. I criteri e le modalità per la predisposizione del bilancio preventivo consolidato, nonché gli schemi di conto economico preventivo consolidato, di stato patrimoniale preventivo consolidato, il prospetto preventivo dei fabbisogni e delle coperture consolidato, sono riportati come allegato n. 4.

Art. 7
(Il piano dei conti)

1. Il piano dei conti rappresenta l'indice dei conti utilizzabile per la registrazione di tutti gli eventi di gestione, tale da permettere l'ottimizzazione del processo di raccolta dei dati e di produzione delle informazioni.

2. Esso è unico per tutte le Aziende, al fine di ottenere la perfetta omogeneità dei dati contabili rilevati presso le stesse.

3. La classificazione dei conti è per natura.

4. Il quadro dei conti è idoneo ad alimentare in modo immediato tutte le voci degli schemi di bilancio regionali.

5. La codifica adottata è tale da poter recepire eventuali futuri adattamenti indotti dalla pratica aziendale o da ulteriori esigenze conoscitive ad ogni livello (aziendale, regionale, ministeriale).

6. Il piano dei conti è riportato come allegato n. 7.

7. Ogni eventuale modifica del piano dei conti deve essere disciplinata dall'Agenzia regionale della sanità mediante emanazione di apposita direttiva.

Art. 8
(Modalità di tenuta e conservazione dei libri contabili obbligatori)

1. Le Aziende tengono obbligatoriamente i seguenti libri contabili:

- a) il libro giornale;
- b) il libro degli inventari;
- c) il libro dei beni ammortizzabili;
- d) il libro delle deliberazioni del Direttore generale;
- e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei revisori;
- f) il registro delle fatture di acquisto;
- g) il registro delle fatture di vendita;
- h) il registro dei corrispettivi; i) le scritture ausiliarie di magazzino.

2. I requisiti di regolarità e le modalità di tenuta e conservazione di ciascuno dei libri contabili sono contenuti nell'allegato n. 8.

Art. 9
(Esercizio provvisorio)

1. Fino all'approvazione del bilancio preventivo le Aziende possono sostenere costi per trimestre nel limite di 3/12 dei ricavi iscritti nell'ultimo bilancio preventivo approvato.

Art. 10
*(Iscrizione delle immobilizzazioni
nello stato patrimoniale
e trattamento contabile degli ammortamenti)*

1. Per ciascuna immobilizzazione materiale ed immateriale, la cui partecipazione al processo produttivo è pluriennale, si imputa all'esercizio la quota di costo del bene di competenza dell'esercizio stesso. Tale quota viene determinata in base alla natura e alla vita utile dell'immobilizzazione e viene definita «ammortamento».

2. Le modalità di iscrizione delle immobilizzazioni nello stato patrimoniale ed il trattamento contabile degli ammortamenti sono riportate nell'allegato n. 9.

3. I criteri per la determinazione delle aliquote di ammortamento, per ciascuna categoria di immobilizzazioni, tengono conto:

- a) di quanto previsto dal Codice civile;
- b) del decreto ministeriale 31 dicembre 1988;
- c) dell'analisi della vita utile media delle immobilizzazioni nelle aziende del Servizio sanitario regionale.

4. Le aliquote di ammortamento sono riportate nell'allegato n. 10.

Art. 11
(Gestioni delegate e attività finalizzate)

1. Le gestioni delegate e le attività finalizzate sono contabilizzate nel bilancio d'esercizio e gestite con la contabilità generale.

2. I relativi costi e ricavi concorrono alla formazione del conto economico dell'Azienda.

3. Il bilancio d'esercizio è unico.

4. La nota integrativa prevede una o più sezioni dedicate al rendiconto economico delle gestioni delegate e

delle attività finalizzate. Il rendiconto economico si ottiene dalla contabilità analitica mediante consolidamento dei ricavi e dei costi diretti ed indiretti rilevati nei centri di attività associati alle gestioni delegate e/o finalizzate.

5. I criteri di ribaltamento dei costi comuni vanno preventivamente definiti dalle Aziende e, relativamente alle gestioni delegate, anche concordati con gli Enti deleganti.

6. Al conto economico preventivo viene allegato il preventivo economico delle gestioni delegate e delle attività finalizzate.

Art. 12
(Servizio di tesoreria)

1. La Giunta regionale approva lo schema tipo di convenzione per la disciplina del servizio di tesoreria, di cui all'articolo 9 della legge regionale 49/1996.

Art. 13
(Rinvio alle fonti normative)

1. Per tutto quanto non disciplinato nel presente Regolamento o da altra specifica indicazione regionale o di Agenzia regionale della sanità, ed in particolare per:

- a) i principi contabili generali e di base;
- b) i criteri di valutazione delle poste di bilancio; si rinvia al Codice civile, al decreto legislativo 127/1991, ai principi contabili e alla dottrina contabile.

GLI SCHEMI DI STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO

Stato patrimoniale

| Attivo | PARZIALI | TOTALE | ESERCIZIO PRECED. |
|--|---------------------------------------|--------|----------------------|
| A) IMMOBILIZZAZIONI | | | |
| I. Immobilizzazioni immateriali | | | |
| 1 Costi d'impianto e di ampliamento | | | |
| 2 Costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità | | | |
| 3 Diritti di brevetto industr. e di utiliz. delle opere dell'ingegno | | | |
| 4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simili | | | |
| 5 Immobilizzazioni in corso e acconti | | | |
| Totale immobilizzazioni immateriali (I) | | | |
| II. Immobilizzazioni materiali | | | |
| 1 Terreni | | | |
| 2 Fabbricati <i>meno: fondo ammortamento fabbricati strumentali</i> | | | |
| 3 Impianti e macchinari <i>meno: fondo ammortamento</i> | | | |
| 4 Attrezzature sanitarie <i>meno: fondo ammortamento</i> | | | |
| 5 Mobili e arredi <i>meno: fondo ammortamento</i> | | | |
| 6 Automezzi <i>meno: fondo ammortamento</i> | | | |
| 7 Altri beni <i>meno: fondo ammortamento</i> | | | |
| 8 Immobilizzazioni in corso e acconti | | | |
| Totale immobilizzazioni materiali (II) | | | |
| III. Immobilizzazioni finanziarie | | | |
| 1 Crediti: <i>a) da Regione</i> <i>b) da aziende sanitarie della Regione</i> <i>c) da altri</i> | <i>Entro 12 mesi Oltre 12 mesi</i> | | |
| 2 Titoli | | | |
| Totale immobilizzazioni finanziarie (III) | | | |
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A) | | | |

| | | | |
|---|--|----------------------|----------------------|
| B) ATTIVO CIRCOLANTE | | | |
| I. Rimanenze | | | |
| 1 | Sanitarie | | |
| 2 | Non sanitarie | | |
| | <i>meno: fondo svalutazione magazzino</i> | | |
| | Totale rimanenze (I) | | |
| II. Crediti da: | | <i>Entro 12 mesi</i> | <i>Oltre 12 mesi</i> |
| 1 | Regione | | |
| 2 | Agenzia Regionale | | |
| 3 | Amministrazioni pubbliche | | |
| 4 | Comune | | |
| 5 | Aziende sanitarie della Regione | | |
| 6 | Aziende sanitarie extra-regionali | | |
| 7 | Erario | | |
| 8 | Verso altri | | |
| | <i>meno: fondo svalutazione crediti</i> | | |
| | Totale crediti (II) | | |
| III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni | | | |
| 1 | Titoli a breve | | |
| | Totale att. fin. che non costituiscono imm.ni (III) | | |
| IV. Disponibilità liquide | | | |
| 1 | Cassa | | |
| 2 | Istituto tesoriere | | |
| 3 | Altri istituti di credito | | |
| 4 | Banca d'Italia | | |
| 5 | Depositi postali | | |
| | Totale disponibilità liquide (IV) | | |
| TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE | | | |
| C) RATEI e RISCONTI | | | |
| 1 | Ratei attivi | | |
| 2 | Risconti attivi | | |
| | TOTALE RATEI E RISCONTI | | |
| TOTALE ATTIVO | | | |